



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2526 di data 23 luglio 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

- **Pista da sci da discesa n. 11/8/5 denominata "COL MARGHERITA", nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori per l'allargamento del tracciato sciistico, tra le quote 2210 e 2150 m.s.l.m..**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - Dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - arch. Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 2 luglio 2018, con la quale la società Funivia Col Margherita S.p.A., con sede in Moena, Via Sen Pelegrin, 32, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per l'allargamento del tracciato sciistico, tra le quote 2210 e 2150 m.s.l.m della pista da sci da discesa n. 11/8/5 denominata "Col Margherita" nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma Giovanni Martinelli, datati giugno 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede un modesto allargamento di un tratto localizzato nella parte centrale della pista da sci "Col Margherita" dove intercetta la pista La Volata approssimativamente tra le quote 2210 e 2150 m.s.l.m. dove, soprattutto in occasione di manifestazioni agonistiche, presenta una stenosi pericolosa per gli sciatori. Gli interventi prevedono la rimozione di uno sperone roccioso in destra orografica ed il contestuale riporto, del materiale derivante, nella scarpata di valle della medesima pista in modo da ottenere l'allargamento di quel tratto di pista. Quest'ultimo intervento produce, tra l'altro, una riqualificazione ambientale della rampa esistente. Sul bordo della pista verrà riposizionata una rete fissa di tipo "A".

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivia Col Margherita S.p.A., con sede in Moena, Via Sen Pelegrin, 32, ad eseguire i lavori per l'allargamento del tracciato sciistico, tra le quote 2210 e 2150 m.s.l.m. della pista da sci da discesa n. 11/8/5 denominata "COL MARGHERITA nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - lo sbancamento a monte dovrà seguire il piano di frattura dell'ammasso porfirico, creando una superficie quasi verticale, nell'intento di contenere, quanto più possibile, l'occupazione di terreno naturale a monte;
 - l'andamento planimetrico dello sbancamento dovrà essere curvilineo, evitando il susseguirsi di linee spezzate;
 - immediatamente a valle dell'intervento di scavo previsto in progetto (a sinistra guardando dalla pista) è presente un blocco roccioso in precarie condizioni di stabilità, peraltro già fatto notare in sede di sopralluogo al progettista. Si rende opportuna la demolizione della porzione superiore instabile di tale blocco;
 - a fine lavori si rende necessario un sopralluogo da parte di un geologo che verifichi lo stato della parete per quanto riguarda la problematica della caduta massi prevedendo, se necessario, idonei interventi di messa in sicurezza;
 - eventuali elementi in conglomerato cementizio presenti sull'attuale rampa di valle in sinistra orografica della pista dovranno essere rimossi e smaltiti nel rispetto delle norme di settore;
 - massima attenzione dovrà essere posta nel ripristino della nuova rampa di sostegno della pista; le tecniche utilizzate dovranno essere le medesime di quelle utilizzate per la limitrofa rampa della pista La Volata, rispettando le prescrizioni indicate nella procedura di VIA di quest'ultima pista, e qualora non avessero successo nella prima stagione vegetativa, il processo dovrà essere reiterato nella stagioni successive fino ad una buona affermazione della vegetazione piantata;

3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr